
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro: la competenza non può essere derogata dalle contestazioni del convenuto

Va confermato il principio, dettato in tema di attribuzione della competenza al giudice del lavoro, va confermato che la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, nè dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore. Anche nell'ipotesi di connessione di cause ai sensi dell'art. 40, la proposizione di domanda riconvenzionale non può determinare lo spostamento di tutta la causa ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, in quanto la norma prevede soltanto che nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2015, n. 15619

...omissis...

Nella specie, l'art. 2396 c.c., nella riserva delle "azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società", attribuiva un'azione concorrente di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e lealtà richiamati, incombenti sul direttore generale, ciò nonostante che lo stesso potesse essere adito in giudizio anche con azione di responsabilità sociale, essendo un soggetto nominato per previsione statutaria (art. 2396 c.c., prima parte).

Trattandosi di due azioni concorrenti, soggette alla cognizione di giudici diversi (Tribunale ordinario nella sezione specializzata per l'azione di responsabilità, giudice del lavoro, ex art. 2396 c.c.) proponibili da soggetti diversi e disciplinate da norme processuali differenti, la competenza doveva essere valutata dal giudice in ragione del petitum e della causa petendi dedotti dall'attore, sì che le controdeduzioni del convenuto rilevavano soltanto quando fossero volte a dimostrare che le domande erano state proposte innanzi al giudice adito in modo artificioso al fine di sottrarle al giudice naturale. Nel caso all'esame, era ritenuto dal Tribunale strumentale e capzioso sostenere che il direttore generale - soggetto comunque ad azione di responsabilità ex art. 2396 c.c. - per violazione della diligenza richiesta nell'adempimento dei suoi doveri di amministratore e gerente della società, potesse, nello stesso tempo, per gli stessi fatti, essere convenuto in giudizio per i danni derivati dalla violazione dei doveri di diligenza propri del suo essere anche lavoratore subordinato. Osservava il Giudice adito che la strumentalità dell'azione proposta innanzi al giudice del lavoro era evidente in ragione della mancanza degli estremi di gravità per un'azione di cui all'art. 2392 c.c. e segg., come desumibile dal contenuto dei documenti dimessi da parte resistente, nonché dal verbale prodotto dalla stessa.

In particolare, era stato ritenuto da quest'ultima che la quantificazione e prova degli effettivi e prevedibili danni causalmente derivati dagli inadempimenti del P. e di altro dirigente erano aleatori e non attendibili e che anche per gli investimenti indiretti era da escludere che dagli stessi fosse derivato un pregiudizio per la società, ovvero che esistessero condotte illecite o viziate da conflitto di interesse ascrivibili al predetto, tanto da concludere per l'esistenza di un quadro indiziario di inadempimento e danno difficilmente sostenibile in giudizio.

Peraltro, prima di azionare una domanda risarcitoria nei confronti del xxxP., nella sua qualità di dipendente e lavoratore subordinato, sarebbe stata necessaria - secondo il Tribunale - una previa contestazione degli addebiti, trattandosi di carenze e violazioni aventi natura e valenza disciplinare. La mancanza di una previa contestazione rendeva di per sé pretestuosa anche l'eventuale azione risarcitoria, ritenuto che la condotta della società, che aveva tollerato condotte assai gravi, quali gli eccessi di delega e le omesse comunicazioni al consiglio, era stata idonea ad ingenerare nel dipendente

l'affidamento nella irrilevanza delle condotte allo stesso ricondotte, con riguardo al principio generale di immediatezza della contestazione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Infine, doveva aversi riguardo, agli stessi fini, alla circostanza che un procedimento rapido quale quello del lavoro avrebbe consentito di bloccare l'adempimento dell'accordo concluso con altro dipendente, che, all'epoca, non era stato ancora eseguito dalla società. Secondo il Tribunale anche l'impossibilità, alla luce delle prospettazioni attoree e della contestazioni del resistente, di individuare un ambito distinto tra i doveri del lavoratore subordinato - mai contestati nel corso del rapporto di lavoro - e i doveri del xxx quale Direttore generale, rendeva evidente l'incompetenza del giudice adito, come previsto dalle norme di cui all'art. 144 ter disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 50 bis c.p.c., che riguardavano propriamente le azioni di responsabilità ex art. 2396 c.c..

Avverso il capo della decisione che dichiara l'incompetenza del giudice del lavoro in ordine all'azione risarcitoria, ricorre, per regolamento di competenza, la società xxxx., rilevando che, se pure l'art. 2396 c.c., estende al Direttore generale nominato dall'assemblea o per statuto le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, ciò comporta solo che la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2393 c.c. e segg., competa anche ad altri soggetti e non anche la sottrazione del direttore alla normale responsabilità che ogni dipendente ha nei confronti del datore di lavoro, nè è idonea a mutarne i contenuti che l'art. 2392 c.c. (richiamato dall'art. 2396 c.c.) ribadisce in termini pressochè identici a quelli di cui all'art. 2104 c.c..

Osserva la società che la norma di cui all'art. 2396 c.c., incide solo nel senso di rendere applicabili anche al Direttore generale le regole della responsabilità degli amministratori in caso di violazione dei doveri allo stesso incombenti, pur non essendo il predetto assimilabile, quanto a competenze, all'amministratore, e non si traduce nel dare ingresso a un regime di responsabilità sostitutivo nei confronti del predetto, il quale resta pur sempre un lavoratore subordinato e continua ad essere sottoposto al regime di responsabilità proprio di tale categoria di lavoratori.

Sotto il profilo processuale, rilevano le xxx che la sentenza non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di tutele e rimedi risarcitori riconosciuti dall'ordinamento a fronte dell'inadempimento del Direttore generale ai propri doveri (violazione degli artt. 409 e 413 c.p.c., degli artt. 2393 e 2396 c.c., del D.L. n. 17 del 2012, art. 3, comma 2, convertito dalla L. n. 27 del 2012, dell'art. 50 bis c.p.c. e dell'art. 144 ter disp. att. c.p.c.), osservando che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza, vi era lo spazio per consentire una duplicità di azioni e ciò in dipendenza di quanto previsto dall'art. 2396 c.c., che, dopo avere esteso ai direttori G. nominati dall'assemblea o per statuto la disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, fa testualmente salve nei confronti dei medesimi direttori le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Rileva che la prima di esse è azionabile ad iniziativa dell'assemblea e dagli altri soggetti di cui all'art. 2393 c.c., a differenza dell'altra, proponibile dal consiglio di amministrazione, e che le tutele riguardano non solo responsabilità disciplinari, ma anche risarcitorie.

Evidenzia, infine, la ricorrente che è il consiglio di amministrazione ad avere il potere direttivo, gerarchico e disciplinare verso il direttore generale ed è deputato a valutarne l'operato e che, quindi, sarebbe incoerente che lo stesso

organo non possa, a fronte di fatti disciplinarmente rilevanti, agire se non in relazione a condotte diverse da quelle gestorie, difficilmente immaginabili, senza considerare che l'azione deliberata dall'organo assembleare è discrezionale, a differenza di quella dell'organo amministrativo.

Conclude rilevando che la società ha esercitato l'azione giuslavoristica che, come tale, rientra nella competenza del giudice adito che, invece, si è dichiarato incompetente al riguardo.

Il P. ha resistito con memoria ai sensi dell'art. 47 c.p.c., comma 5.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 14, comma 1, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, ha previsto che il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48.

(Composizione dell'organo giudicante). - In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

Il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, sul rito societario - poi abrogato dalla L. n. 69 del 2009 - ha stabilito che "Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c., relative a:

a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori G. delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative...".

Infine, il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 1, come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27 - vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio - ha istituito le "sezioni specializzate in materia di impresa" e, con riguardo al diritto delle società, ha stabilito all'art. 2 che "Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro 5[^], Titolo 5[^], Capi 5[^], 6[^] e 7[^], e Titolo 6[^], del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati...".

Come si evince dal contenuto di tali disposizioni, la normativa ha inciso dapprima sulla natura collegiale dell'organo giudicante, quindi sul rito

(normativa, questa, successivamente abrogata) ed, infine, sulla competenza delle sezioni specializzate, in materia di impresa, a giudicare, tra le altre, sulle azioni di responsabilità da chiunque promosse, tra gli altri, anche contro il direttore generale.

L'art. 2396 c.c., prevede che le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai xxxxxxxx nominati dall'assemblea o per disposizione dello Statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

La questione che si pone preliminarmente è quella della ammissibilità del regolamento di competenza avverso la declaratoria di incompetenza del giudice del lavoro in favore della sezione specializzata del Tribunale delle imprese.

Questa Corte ha, in un primo tempo, ravvisato una questione di competenza in relazione alla ripartizione delle controversie tra Tribunale ordinario e Sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, antecedentemente all'avvenuto assorbimento di queste ultime da parte del Tribunale delle imprese (cfr. Cass. 23.9.2013 21762, Cass. 18.5.2010 n. 12153, Cass. 14.6.2010 n. 14251, Cass. 20690/2009, Cass. 19.6.2008 n. 16744, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, differenziandosi l'ipotesi in cui si profilasse una questione di concorrenza sleale "pura", esulante dalla competenza delle sezioni specializzate).

In particolare, con richiamo a Cass. 15151/2001 e Cass. 736/2001, si ragionava sulla falsariga di quanto argomentato in relazione alle sezioni specializzate agrarie, con riguardo alla considerazione che il legislatore aveva avuto della particolare qualificazione tecnica attribuita ai componenti non togati delle dette sezioni, per le quali era pacifica la ricomprensione delle questioni relative all'attribuzione degli affari alle stesse, ovvero al giudice ordinario, nell'ambito di quelle di competenza (tra le tante, sulla specifica questione, v. Cass. 13.3.2007 n. 5829, Cass. 26.7.2010 n. 17502, Cass. 16.7.2008 n. 19512).

Il descritto orientamento giurisprudenziale è stato, tuttavia, superato, essendosi la giurisprudenza successiva attestata sulla diversa configurazione della questione come relativa alla ripartizione di funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale, che non implica l'insorgenza di una questione di competenza, per attenere alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza eventualmente proposto (cfr. Cass. 22.11.2011 n. 24656, Cass. 20.9.2013 n. 21668 e, da ultimo, Cass. 23.5.2014 n. 11448).

Tanto premesso, questo Collegio ritiene che, a fronte di tali orientamenti contrastanti, vi siano valide e fondate ragioni per aderire al primo di essi.

Ed invero, in primo luogo deve considerarsi che il legislatore, nel delineare i compiti assegnati alle sezioni specializzate espressamente si riferisce a quelli attribuiti sotto il profilo della competenza, diversamente da quanto stabilito, in ambito terminologico, con riferimento al giudice del lavoro, al quale è riconosciuta un'autonoma funzione nell'ambito della competenza del tribunale (art. 413 c.p.c.: competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro), in seguito all'istituzione del giudice unico di primo grado.

Per altro verso, la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il

rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non è configurabile come rilevante - in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari - all'interno del medesimo ufficio. Sotto tale aspetto, potrebbe, invero, determinarsi, con inammissibile asimmetria del sistema, che la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di un Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale secondo caso, si verterebbe in un'ipotesi di ripartizione di affari all'interno di un unico ufficio e nell'altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza.

Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui all'art. 42 c.p.c. e segg., soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

Infine, deve osservarsi anche che lo stesso legislatore qualifica come "specializzate" le sezioni che compongono il Tribunale delle imprese, con un aggettivo che è, significativamente, quello utilizzato dall'art. 102 Cost., comma 2, e che connota anche le sezioni cui sono affidate le controversie agrarie, le cui attribuzioni nel senso di competenza per materia in senso proprio sono pacifiche. Il richiamato art. 102 Cost., comma 2, d'altro canto, prevede, poi, espressamente che le "sezioni specializzate" che possono essere istituite presso gli organi ordinari possano essere composte "anche" con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura e non certo "solo" con tale partecipazione, il che vale ad escludere che le sezioni specializzate in materia di impresa possano essere differenziate da quelle agrarie solo perchè composte solo da giudici togati.

Ed invero, si tratta in entrambi i casi di sezioni costituite per legge, per far fronte alla complessità e difficoltà di determinate materie e per soddisfare l'esigenza di una spedita trattazione dei procedimenti affidati a tali sezioni. Proprio in ragione di ciò, tali sezioni devono essere composte da "magistrati dotati di specifiche competenze" (D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 1).

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che la questione sollevata configuri una questione di competenza in senso proprio, come tale proponibile con il regolamento di competenza.

Superato il profilo di dedotta inammissibilità del rimedio proposto, occorre avere riguardo alla norma dell'art. 2396 c.c., che fa salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, e valutare se, a prescindere dalla natura concorrente o alternativa dell'azione di responsabilità in senso proprio e di quella a carattere giuslavoristico, l'azione proposta nel presente giudizio sia stata validamente incardinata presso il giudice del lavoro.

Al riguardo è sufficiente richiamare, per la parte rilevante indirettamente ai fini di causa, i principi affermati da questa Corte in tema di attribuzione della competenza al giudice del lavoro, secondo cui "la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, nè dalla domanda riconvenzionale, che, a norma

dell'art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore. Anche nell'ipotesi di connessione di cause ai sensi dell'art. 40, la proposizione di domanda riconvenzionale non può determinare lo spostamento di tutta la causa ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, in quanto la norma prevede soltanto che nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.c." (cfr. Cass. 17.5.2007 n. 11415).

Nel caso esaminato, va premesso che non vi sono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 40 c.p.c., in quanto non ricorrono le ragioni modificative della competenza per ragioni di connessione (cause accessorie, di garanzia, cumulo soggettivo, accertamento incidentale, eccezione di compensazione, domanda riconvenzionale), sicchè la competenza deve essere determinata alla stregua dei criteri sopra menzionati, con riferimento al *petitum* ed alla causa *petendi*.

E proprio con riguardo a tali criteri, deve ritenersi che il Tribunale abbia proceduto indebitamente a valutazioni riferite alla mancata contestazione di addebiti al P., ovvero alla ritenuta possibilità di esito sfavorevole dell'azione di responsabilità sociale nei confronti del predetto, secondo prognosi già effettuata in seno alla società sulla base di pareri forniti da consulenti incaricati, laddove l'esame della questione pregiudiziale doveva fermarsi alla valutazione dell'astratta possibilità di proposizione della controversia, peraltro intentata dal consiglio di amministrazione e non deliberata dall'organo assembleare, dinanzi al giudice del lavoro.

Secondo tale impostazione, non sussiste dubbio alcuno sul fatto che l'azione era proponibile senz'altro dinanzi al giudice del lavoro, in base alla salvezza contenuta nell'art. 2396 c.c., senza che possa ritenersi che la relativa prospettazione sia strumentalmente ed artificiosamente volta a sottrarre la stessa al giudice predeterminato per legge, che nella specie ben poteva essere, per quanto detto, proprio il giudice del lavoro.

Si tratterà evidentemente, una volta ritenuto validamente radicato il giudizio *de quo* in base ai criteri sulla competenza richiamati, di valutare se sussistano nel merito gli elementi fondanti il tipo di responsabilità dedotta a carico del Direttore generale, nonchè, preliminarmente, il profilo attinente alla legittimazione attiva della parte ricorrente, sub specie di individuazione dell'organo societario deliberante.

In conclusione, deve dichiararsi, quanto all'azione di responsabilità del Direttore Generale per le condotte allo stesso ascritte in relazione al periodo precedente al 2001, la competenza del Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la causa deve essere riassunta a termini di legge.

La peculiarità delle questioni trattate e la loro complessità giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per regolamento.

Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei

presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014). Nella specie l'accoglimento del ricorso esclude la sussistenza degli indicati presupposti.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro. Compensa tra le parti le spese del regolamento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.